

Redazione del POS non obbligatoria per le aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri

7 Maggio 2007

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4/07 del 28 febbraio u.s. ha fornito chiarimenti sulla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile (cfr. il documento: "[Chiarimenti in merito alla redazione del POS](#)").

Le aziende che non svolgono una partecipazione diretta all'esecuzione dei lavori, non ricadendo negli obblighi dell'art. 9 comma 1 lettera c) bis del D. Lgs. 494/96 e dell'art. 6 del D.P.R. 222/03, non devono elaborare il POS.

È evidente, pertanto, che le imprese esecutrici non dovranno richiedere ai propri fornitori di materiali e/o attrezzature a piè d'opera il POS, poichè le stesse non sono obbligate a redigerlo.

Ovviamente l'azienda fornitrice deve rispettare quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 626/94 (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni).

Le imprese esecutrici da parte loro sono tenute a redigere il POS ed a trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori che ne verificherà l'idoneità.

[4341-Circolare ministero del lavoro POS all.pdf](#)[Apri](#)